

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1559

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **STRUFFI, ROMEO, GALUPPO, MANIERI, CIMINO, CASOLI, PIERRI, RUSSO Giuseppe, RUSSO Raffaele, PIZZO, RICEVUTO, MARINUCCI MARIANI, COCCIU, FOGU e ZITO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1993

Modifica all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - È noto che la legge 23 luglio 1991, n. 223 (entrata in vigore l'11 agosto 1991), oltre a portare importanti modifiche alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, ai licenziamenti collettivi, al sistema di avviamento al lavoro e ad altre materie ancora, ha introdotto per i lavoratori licenziati da imprese di una certa consistenza un nuovo tipo di prestazione denominato «indennità di mobilità», che, fra, l'altro, sostituisce la «disoccupazione speciale» ormai abrogata.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della citata legge n. 223 del 1991, l'indennità di mobilità spetta per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro mesi per coloro che hanno compiuto i quarant'anni e a trentasei mesi per coloro che hanno compiuto i cinquant'anni. Per il Mezzogiorno le durate di cui si è detto sono aumentate di

altri dodici mesi (articolo 7, comma 2).

Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 aprile 1993, n. 297, individuava, onorevoli colleghi, le aree in declino industriale del nostro Paese, delimitando di fatto le «zone» di particolare efficacia dell'intervento di cui trattasi per le condizioni socio-economiche ulteriormente svantaggiate delle stesse.

Pertanto, poichè già esiste un forte orientamento interpretativo sul principio secondo il quale i requisiti previsti dalla legge di cui trattasi «per il godimento della mobilità fino al pensionamento di anzianità» possono essere maturati anche durante il periodo di mobilità, il disegno di legge che proponiamo rende più significativa ed equa una misura che interessa un'area significativa di lavoratori le cui condizioni debbono essere prese in considerazione.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

1. All'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per i lavoratori appartenenti alle aree in declino industriale, individuate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 aprile 1993, n. 297, i requisiti per l'indennità di mobilità prolungata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianità, possono essere maturati anche durante il godimento dell'indennità di mobilità».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stimato in lire 4 miliardi per il 1994, si provvede ai sensi del comma 15 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, aumenta i contributi di cui al predetto articolo nella misura necessaria ad assicurare tale gettito.